

Legge regionale 23 gennaio 1998, n.7

## **Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.**

### ARTICOLO 1

(Istituzione e finalita' del Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale)

1. La Regione Toscana riconosce, in attuazione della L. 11 agosto 1991 n. 266, la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce l'azione in particolare per le seguenti finalita':

- a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- b) collaborare con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale;
- c) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento delle autorità competenti, ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale.

2. A tale scopo la Regione, anche in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, promuove la istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da Guardie Ambientali Volontarie.

### ARTICOLO 2

(Guardie Ambientali Volontarie - GAV)

1. Sono Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate GAV, coloro che avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da Comuni, Comunita' montane ed Enti Parco o dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della L. 8 luglio 1986 n. 349 e dagli altri soggetti comunque abilitati da specifiche leggi nazionali e regionali a svolgere corsi di preparazione e aggiornamento anche in materia ambientale e di tutela del territorio, e superato l'esame finale ai sensi dell'art. 9, siano nominati dalla Provincia ai sensi dell'art. 4.

2. Possono altresì essere nominati GAV della Provincia, previa frequenza di un corso di riqualificazione con esame finale, organizzato dagli enti ed associazioni di cui al comma 1, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano:

- a) Guardie Volontarie ai sensi dell'art. 22 della LR 8 novembre 1982 n. 82;
- b) Guardie Volontarie delle Associazioni dei pescatori, venatorie e naturalistiche ai sensi dell'art. 25 della LR 24 aprile 1984 n. 25;
- c) Guardie Venatorie Volontarie ai sensi dell'art. 52 della LR 12 gennaio 1994 n. 3.

3. Possono altresì essere nominati GAV dalla Provincia, nelle modalità previste dal precedente comma 2, coloro che hanno superato i corsi per guardie volontarie di cui allo stesso comma, già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Possono altresì essere nominati GAV, previa frequenza di corso di riqualificazione orientato alla conoscenza delle specificità dell'ambiente e della normativa ambientale toscana, organizzato dagli enti e associazioni di cui al comma 1, coloro che abbiano già conseguito analoga qualifica in altra Regione.

5. Ai fini dell'ammissione agli esami per la nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla Provincia di residenza dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi della vigente normativa:

- a) di godere dei diritti civili e politici;
- b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica.

### ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. In particolare la Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) definisce le linee fondamentali dei programmi di attività e le direttive tecniche per l'espletamento del servizio delle GAV;
- b) definisce le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di riqualificazione e degli esami;
- c) può adottare schemi tipo per le convenzioni di cui all'art. 10.

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale entro il 30 aprile una relazione sulla attività del servizio volontario di vigilanza ambientale.

### ARTICOLO 4

(Funzioni delle Province e degli Enti Parco regionali)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti le GAV.

2. In particolare e' compito delle Province:

- a) indire, su richiesta delle associazioni o degli enti di cui all'art. 2 della presente legge, e comunque almeno una volta l'anno, le sessioni di esame per la nomina a GAV, nominando le relative commissioni d'esame;
- b) nominare le GAV e adottare i provvedimenti concernenti il loro status;
- c) predisporre il regolamento di servizio delle GAV sulla base delle direttive tecniche approvate dalla Giunta regionale ed integrando l'attivita' del servizio volontario di vigilanza ambientale con quella della Polizia Provinciale;
- d) organizzare per raggruppamenti territoriali, anche mediante l'eventuale apporto delle associazioni di protezione ambientale, il servizio delle GAV;
- e) coordinare le attivita' delle GAV anche attraverso la costituzione di un comitato di coordinamento composto da rappresentanti dei raggruppamenti territoriali;
- f) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dalla presente legge e dal regolamento di servizio;
- g) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilita' civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attivita' di servizio delle GAV;
- h) ripartire i fondi disponibili per l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale tra le associazioni di protezione ambientale stipulando con le stesse apposite convenzioni ai sensi dell'art. 10.

3. L'esercizio delle funzioni e le competenze di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma 2 sono attribuite agli Enti Parco regionali per i rispettivi territori.

## ARTICOLO 5

(Compiti delle GAV)

1. Le GAV operano, nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina per favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, anche in riferimento alla tutela degli animali d'affezione.

2. In particolare le GAV svolgono compiti di:

- a) prevenzione delle violazioni delle normative ambientali, con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette di interesse locale, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico;
- b) vigilanza mediante l'accertamento delle violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia ambientale nonche' attraverso la segnalazione dei casi di

- degrado ambientale e delle relative cause;
- c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
  - d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
  - e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica attestata dalla Federazione Speleologica Toscana, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.

4. Le GAV durante l'espletamento della loro attività sono Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Le GAV sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato dalla Giunta regionale.

6. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

## ARTICOLO 6 (Doveri delle GAV)

1. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a rispettare le modalità previste dal regolamento di servizio approvato dalla Provincia o Ente Parco regionale nonché dal programma di intervento redatto dall'associazione di protezione ambientale di eventuale appartenenza.

2. Le GAV devono inoltre:

- a) assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso almeno mensile, al raggruppamento territoriale di cui fanno parte, la disponibilità di giornate ed orari;
- b) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque nei modi indicati dal raggruppamento di appartenenza;
- c) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
- d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso la Provincia o l'Ente Parco;
- e) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;
- f) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui

all'art. 8;

g) collaborare con il corpo di Polizia Provinciale, con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico.

3. Alle GAV e' vietata la caccia nel proprio ambito di competenza territoriale, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 37 della LR n. 3/94.

4. Alle GAV e' altresì vietata la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale e nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio.

5. Se una GAV ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di cui e' incaricata, e' obbligata a farne rapporto secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.

## ARTICOLO 7

(Esami per l'acquisizione della qualifica di GAV)

1. Al termine dei corsi di formazione e di riqualificazione di cui all'art. 2, i candidati alla qualifica di GAV sostengono un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione nominata dalla Provincia e così composta:

- a) un dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di tutela ambientale, con funzione di presidente;
- b) un esperto in discipline naturalistico-ambientali;
- c) un esperto in discipline giuridiche con particolare riferimento alla legislazione ambientale e alla polizia amministrativa;
- d) un ufficiale della polizia provinciale;
- e) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato;

2. Per ogni membro della Commissione e' previsto un membro supplente.

3. La commissione d'esame e' nominata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche se non sono intervenute tutte le designazioni previste.

4. I membri della Commissione d'esame restano in carica 4 anni.

5. La Commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei membri previsti dal comma 1.

## ARTICOLO 8

(Corsi di aggiornamento obbligatori)

1. Gli Enti e le associazioni di cui all'art. 2, organizzano, su richiesta delle Province, corsi di aggiornamento obbligatori per le GAV qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale ed in ogni altro caso in cui sia ritenuto utile e comunque almeno ogni 5 anni.

2. I corsi di aggiornamento di cui al comma 1 nonché i corsi di formazione e riqualificazione di cui all'art. 2, ove il numero delle GAV o delle aspiranti GAV lo consenta, possono essere aperti alla frequenza della popolazione con fini di educazione ambientale.

## ARTICOLO 9

(Sospensione e revoca delle GAV)

1. Gli enti locali, gli Enti Parco e le associazioni di protezione ambientale sono tenuti a segnalare alla Provincia competente ogni violazione dei doveri di cui all'art. 6 riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV.

2. La Provincia, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 o comunque sulla base di ogni altro elemento utile di conoscenza, effettuati gli opportuni accertamenti e dopo aver in ogni caso sentito l'interessato, può disporre una sospensione dall'attività, per un periodo non superiore a sei mesi.

3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato già la sospensione dall'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell'accertamento di eventuali nuove violazioni, sentito l'interessato nonché l'associazione di protezione ambientale di eventuale appartenenza, la Provincia può disporre anche la revoca della nomina.

4. La revoca della nomina può essere disposta dalla Provincia, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al comma 3, anche in caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

5. La Provincia dichiara la decadenza della nomina ove sia accertato, sentito l'interessato, il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5.

## ARTICOLO 10

(Organizzazione del servizio delle GAV)

1. Le GAV sono organizzate per raggruppamenti territoriali a cura della competente struttura organizzativa della Provincia o dell'Ente Parco, anche su proposta di Comuni e Comunità Montane, mediante l'adozione di programmi di servizio mensili che ne

disciplinino l'impiego sul territorio e nel tempo.

2. L'organizzazione delle GAV che siano associate ad una delle associazioni di protezione ambientale e' regolata da apposita convenzione tra la Provincia o l'Ente Parco e l'associazione che disciplini complessivamente le modalita' di impiego delle GAV associate e determini i rapporti tra la Provincia o l'Ente Parco e l'associazione, compresa l'eventuale erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dall'associazione per l'organizzazione dell'impiego delle GAV associate.

3. Analoghe convenzioni possono essere stipulate da Comuni, Comunita' Montane ed Enti Parco Nazionali.

#### ARTICOLO 11

(Organo consultivo regionale)

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge la Giunta regionale si avvale della Commissione tecnico consultiva della Regione istituita ai sensi dell'art. 2 della LR n. 82/1982 ed integrata da due rappresentanti delle GAV appartenenti a province diverse e designati con duplice sorteggio, prima territoriale e quindi nominativo, a cura della Segreteria della Commissione. In tal caso la Commissione e' presieduta dall'assessore competente per materia.

2. La Commissione di cui al comma 1 formula pareri su richiesta della Giunta regionale ed avanza proposte in ordine a:

- a) lo stato d'attuazione della presente legge;
- b) i provvedimenti di competenza regionale relativi al servizio volontario di vigilanza ambientale.

#### ARTICOLO 12

(Relazione sull'attivita' svolta dalle GAV)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno le Province e gli Enti Parco trasmettono alla Giunta regionale:

- a) un dettagliato rapporto sull'attivita' svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi effettuati dalla GAV;
- b) un rendiconto sull'impiego delle risorse finanziarie e dotazioni strumentali a disposizione;
- c) un piano di organizzazione del servizio per l'anno in corso con l'indicazione delle relative necessita' finanziarie e di dotazioni strumentali.

2. Nei successivi sessanta giorni, la Giunta regionale trasmette al Consiglio la comunicazione di cui all'art. 3 e delibera il riparto delle risorse finanziarie disponibili da attribuirsi alle amministrazioni provinciali.

## ARTICOLO 13

(Abrogazione e norma finale)

1. Sono abrogati i commi da 3 a 11 dell'art. 22 (Vigilanza) della legge regionale 8 novembre 1982, n. 82.

2. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle LL.RR. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette.

## ARTICOLO 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in lire 100.000.000 e decorrenti dal 1998, si provvede mediante imputazione al cap. 29440 del bilancio di previsione 1998.

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvederà con leggi di bilancio.